



Firmato digitalmente da
FRANCESCA GIUSEPPINA
BUZZI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001



FRANCESCA G. BUZZI
NOTAIO
Via Mantova n. 44
00198 Roma
Tel. 06/87739328
fbuzzi@notariato.it

Repertorio n. 3567

Raccolta n. 3092

VERBALE DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di febbraio, in Roma, nel mio studio.

(11/02/2025)

Avanti me Dottoressa Francesca Giuseppina Buzzi, Notaio in Roma, con studio in via Mantova n. 44, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, si è costituito:

- il **"FONDO BILATERALE DEGLI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI"**, in breve **"FONDORMOLI"** con sede in Roma, Via Salaria n. 89, codice fiscale 97856390584, in persona di GUIDI Cesare, nato a Comacchio (FE) il 30 luglio 1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di essere cittadino italiano e reso edotto da me notaio ai sensi art. 76 DPR 445/2000, delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Comitato Amministratore e Legale Rappresentante, autorizzato al presente atto giusta poteri da statuto e giusta delibera del Comitato Amministratore del 23 ottobre 2024, verbale n. 24/2024, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale.

Detto comparente, della cui identità personale qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di depositare nei miei atti lo statuto integrale ed aggiornato nella nuova stesura, come adottati dal Comitato Amministratore del giorno 23 ottobre 2024 indi mi consegna il documento che dichiara contenere lo statuto nella versione aggiornata come modificati nella predetta Assemblea del giorno 23 ottobre 2024.

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, ritiro in deposito l'atto sopra descritto, che viene quindi allegato al presente verbale sotto la lettera **"B"** per farne parte integrante e sostanziale.

Detto Statuto è articolato in numero 12 (dodici) articoli.

La parte comparente prende atto della possibilità per chiunque di richiedere copie autentiche dei documenti in oggetto.

La medesima parte comparente dichiara, reso edotto da me notaio ai sensi art. 76 DPR 445/2000, delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti:

- che il numero di codice fiscale ed il domicilio fiscale del Fondo corrispondono a quelli sopra indicati;

- e che le spese del presente atto e sue conseguenziali cedono a carico del Fondo.

Il comparente espressamente esonera me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il comparente autorizza me Notaio al "trattamento dei dati personali" contenuti nel presente atto al fine di dare attuazione allo stesso ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del mio studio, nonché per il rilascio delle copie dell'atto medesimo.

Atto scritto interamente da me Notaio su pagine tre di fogli uno da me letto al comparente che lo approva e meco lo sottoscrive alle ore quattordici e

REGISTRATO AD
ALBANO LAZIALE

Il 17 febbraio 2025

al n. 3135

serie 1T

minuti cinquantacinque. _____

F.to: Cesare GUIDI _____

F.to: Francesca G. BUZZI Notaio _____



=====

Repertorio n. 3566

Io sottoscritta Notaio Francesca Giuseppina BUZZI, alla residenza di Roma, con studio in Roma Via Mantova n. 44, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia fotostatica composta di n. cinque fogli compreso il presente è stata estratta in conformità alle pagine 25 (venticinque), 26 (ventisei), 27 (ventisette) e 28 (ventotto) del Libro verbale delle Assemblee del Comitato Amministratore del "FONDO BILATERALE DEGLI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI", in breve "FONDORMOLI" con sede in Roma, Via Salaria n. 89, codice fiscale 97856390584, libro debitamente vidimato dal Notaio Vocaturo Cesare di Marino(RM) in data 6 aprile 2022 Repertorio n. 14366.

Si rilascia a richiesta della summenzionata società per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 11 (undici) febbraio 2025 (duemilaventicinque)



STATUTO

FONDO BILATERALE ORMEGGIATORI E BARCAIOLI PORTI ITALIANI

Art. 1

Costituzione, denominazione del Fondo, sede e durata

È costituito il Fondo bilaterale di categoria delle Società Cooperative/Gruppi Ormeggiatori e Barcaiolì dei Porti Italiani, denominato “Fondo Bilaterale Ormeggiatori e Barcaiolì dei Porti italiani”, riservato alle Società Cooperative/Gruppi associati all’ANGOPI, di seguito Fondormoli.

La sede di Fondormoli è fissata a Roma, in Via Salaria 89 e potrà essere cambiata con le modalità fissate dal presente Statuto.

La durata del Fondo è illimitata.

Art. 2

Natura giuridica e obblighi di bilancio

1. Il Fondo non ha personalità giuridica.
2. Nella gestione del Fondo deve essere assicurato il pareggio di bilancio, unitamente al divieto di erogare prestazioni in carenza di disponibilità; a tal fine il Comitato Amministratore di cui all’art. 5 vigila sulle prestazioni e sulle contribuzioni.

Art. 3

Iscritti al fondo e relative finalità

1. Assumono la qualifica di iscritti al Fondo le Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori e barcaiolì dei porti italiani, associati all’A.N.G.O.P.I.
2. Il Fondo ha lo scopo di attuare nei confronti degli ormeggiatori e barcaiolì delle Società Cooperative/Gruppi iscritti, nonché degli addetti amministrativi dipendenti delle Società Cooperative/gruppi iscritte, limitatamente a quelli la cui assunzione avviene previa istruttoria ministeriale, fatte salve le situazioni in essere alla data del 15 maggio 2018, interventi previsti dalla legislazione vigente in materia di:
 - a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
 - b) integrazione salariale, previo riconoscimento delle caratteristiche di consolidato sistema di bilateralità a quello previsto dal CCNL di categoria.

- c) tutele assicurative, diverse da quelle di cui al successivo punto 5, attraverso un sub comparto del Fondo stesso, la cui attività è disciplinata da uno specifico “regolamento”

Le prestazioni previste al comma 2, lettera a) sono estese anche ai dipendenti di cui all'articolo 6 del Regolamento ANGOPI e ai dipendenti di FONDORMOLI.

- 3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera b) restano subordinati alla verifica dell'efficace funzionamento del Fondo di solidarietà bilaterale di cui all'art. 3 della legge 92/2012.
- 4. In caso di uscita dal Fondo non è previsto alcun rimborso dei contributi versati
- 5. Tra le finalità del Fondo rientra anche la possibilità di erogare tutele assicurative in caso di cancellazione per malattia o infortunio dai Registri ex artt. 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione, sulla base dei risultati degli studi promossi sulla materia dall'Ente bilaterale.

Art. 4 Organi del Fondo

Sono Organi del Fondo

- a) il Comitato Amministratore;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Art.5 Amministrazione del Fondo

- 1. Il Fondo è gestito da un “Comitato Amministratore” composto da tre rappresentanti dell'A.N.G.O.P.I., nominati dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione fra coloro che sono o sono stati iscritti nei registri degli Ormeggiatori/Barcaioli di cui uno come Presidente del Fondo, e tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali istitutrici del medesimo Fondo. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente che vale il doppio. I componenti del Comitato Amministratore sono nominati nel rispetto delle modalità stabilite da ciascuna delle parti istitutrici il Fondo.
 - a) La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto, ai componenti dello stesso, ad alcun compenso o indennità; è previsto il rimborso delle spese.
 - b) I componenti del Comitato durano in carica tre anni. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, con altro componente nominato secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, la cui carica cessa allo scadere del mandato del componente sostituito.

2. Le modalità di funzionamento del Comitato Amministratore sono contenute nel Regolamento di esecuzione delle norme previste nel presente Statuto, di seguito Regolamento.

Art. 6
Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

Il Comitato Amministratore deve:

- a) predisporre, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) presentare annualmente il rendiconto, rispettando l'obbligo del pareggio di bilancio, unitamente al divieto di erogare prestazioni in carenza di disponibilità, previsto dalla normativa vigente;
- c) deliberare la misura espressa in termini percentuali sul fatturato delle Società Cooperative/Gruppi al netto degli sconti, del contributo di cui all'art. 8, comma 1 e l'eventuale contributo per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b);
- d) fare proposte alle parti istitutive in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- e) vigilare sul versamento dei contributi, sull'ammissibilità agli interventi richiesti e sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;
- f) formulare proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
- g) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- h) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Art. 7
Collegio dei Sindaci

- 1. Il Collegio dei Sindaci è lo stesso di quello dell'Ente Bilaterale
- 2. Spetta al Collegio sindacale:
 - a) sorvegliare la gestione amministrativa di Fondormoli, eseguendo le opportune verifiche;
 - b) procedere alla verifica del rendiconto annuale e del bilancio preventivo.
- 3. Il Presidente del Collegio Sindacale partecipa di diritto anche alle riunioni del Comitato Amministratore e deve, quindi, essere all'uopo convocato con le modalità contenute nel

Regolamento stesso.

4. Le modalità di funzionamento del Collegio dei Sindaci sono contenute nel Regolamento.

Art. 8 **Finanziamento**

1. Per la prestazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) è dovuto, a carico delle Società Cooperative/Gruppo, un contributo determinato, in misura percentuale sul fatturato al netto degli sconti, dal Comitato Amministratore ai sensi dell'art. 6, lett. c).
2. Uno specifico contributo è definito nel caso in cui il Fondo sia chiamato ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).
3. Uno specifico contributo è, altresì, definito qualora si dovesse convenire di realizzare la finalità di cui all'art. 1, comma 5, del presente statuto.
4. Il fondo ha l'obbligo di pareggio di bilancio, unitamente al divieto di erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
5. In nessun caso è previsto il rimborso dei contributi versati.
6. In via straordinaria, Fondormoli è finanziato con i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Società Cooperative/Gruppi ormeggiatori e barcaioli, eventualmente concessi da soggetti pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di Fondormoli, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle sue finalità istituzionali.

Art. 9 **Esclusioni**

Sono esclusi dalle prestazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) i lavoratori che abbiano già maturato i requisiti per il pensionamento (anticipato o di vecchiaia) o che comunque maturino il diritto alla pensione prima del raggiungimento dell'età prevista dall'art.3, comma 3, del Regolamento.

In deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo, in via sperimentale a decorrere dall'1.7.2023 e sino a diversa decisione degli organi del Fondo, potranno accedere alle prestazioni di cui all'art. 3, comma 2 lettera a) anche i lavoratori che abbiano già maturato diritto a pensione anticipata, lavoratori precoci, lavori usuranti o altre prestazioni che saranno riconosciute dalle norme vigenti, rimanendo pertanto esclusi solo i lavoratori che hanno maturato diritto alla pensione di vecchiaia.

La disposizione di cui all'articolo 9 comma 1 dello Statuto non trova applicazione nel caso:

- a) di un dipendente amministrativo o di un ormeggiatore/ barcaiolo cancellato dal registro, a cui è riconosciuto l'assegno ordinario d'invalidità senza che lo stesso gli venga rinnovato, non avendo ancora il soggetto interessato maturato i requisiti per il pensionamento (vecchiaia o anticipata);
- b) di un beneficiario delle prestazioni del Fondo a cui è riconosciuto l'assegno ordinario d'invalidità, con la conseguente cessazione delle prestazioni del Fondo, ma allo stesso però tale assegno non gli venga rinnovato prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata.

In entrambi i casi il Fondo riammette fra i suoi beneficiari il soggetto sub a) o sub b), erogando le sue prestazioni dal momento in cui cessa l'erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità fino a quando il soggetto interessato non matura i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata.

Art. 10

Prestazioni: modalità di accesso e misure

L'importo delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e le relative modalità di accesso sono determinate secondo i criteri riportati nel Regolamento.

Art. 10bis

Patrimonio sociale

Tutti i mezzi patrimoniali del Fondo, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse del Fondo e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità del Fondo, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del CCNL per gli Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio del Fondo, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità del Fondo o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio del Fondo Bilaterale sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Fondo salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

Art. 11

Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 12
Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono definite dalle parti costituenti l'Ente Bilaterale di cui all'art. 47 del CCNL 1 luglio 2022 per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.